

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 26 SETTEMBRE 2008

**“INTERVENTI A FAVORE DEI CONFIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
OPERANTI IN CAMPANIA“**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art.1
Finalità**

1. La regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l' accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attività in favore di imprese campane.
2. La regione Campania promuove, anche ai fini di cui al comma 1, la costituzione del Consorzio fidi di secondo grado, di seguito denominato Confidi Campania.
3. La regione Campania, al fine di favorire ed incentivare l'evoluzione dei confidi in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, di seguito denominato TUB, così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contribuisce finanziariamente alle spese sostenute per l'ottenimento e per il mantenimento di tale riconoscimento.

Art. 2

Confidi Campania

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporre apposito regolamento per definire i compiti, le funzioni e l'organizzazione del Confidi Campania, di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

Confidi

1. I consorzi e le società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, svolgono attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione dei crediti di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi possono, inoltre, favorire il reperimento, presso tali soggetti, di capitale di rischio e svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti finanziarie.

2. Sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge i confidi di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinquanta. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano i limiti previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) se complessivamente non rappresentano più del cinque per cento delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Ai confidi beneficiari degli interventi regionali è fatto divieto:

- a) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
- b) di ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle dei confidi, fatta salva, per le società cooperative, la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

Art. 4

Contributi e criteri di ripartizione

1. La regione Campania interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei confidi - fondi rischi-. I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. I contributi, per un ammontare complessivo pari all'ottanta per cento dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 12, sono così ripartiti:

- a) una quota pari al settanta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione;
- b) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero delle piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione.

2. La regione Campania concede, annualmente e per un ammontare complessivo pari al residuo venti per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, contributi a fondo perduto ai confidi con un fondo rischi di almeno euro 1 milione ed aventi sede operativa in almeno tre province campane. L'importo massimo concedibile per ciascun confidi è di euro 150 mila, pari al cinquanta per cento delle spese di assistenza tecnica sostenute per l'ottenimento ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB.

Art. 5 **Concessione dei contributi**

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, i confidi presentano domanda scritta entro il 15 ottobre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale della Campania, corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- b) copia delle convenzioni sottoscritte con le banche ed altri enti finanziari;
- c) composizione dell'organo amministrativo ed indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
- d) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata della relazione degli organi sociali;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del confidi attestante il volume complessivo del credito garantito dal confidi nel corso dell'anno precedente la richiesta, nonché il numero delle imprese aderenti;
- f) indicazione dell'impegno a rispettare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate negli articoli 7 e 8 o, in alternativa, ad applicare la regola de minimis;
- g) certificazione antimafia per gli amministratori del confidi.

2. La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale della Campania.

3. I confidi beneficiari dei contributi trasmettono annualmente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi e le informazioni richieste dalla Regione ai sensi dell'articolo 10.

4. I confidi restituiscono i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

5. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2, i confidi presentano, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la seguente documentazione:

- a) certificazione del legale rappresentante attestante l'operatività del confidi in almeno tre province della regione Campania;
- b) certificazione del legale rappresentante attestante che l'ammontare del fondo rischi del confidi è almeno pari ad euro 1 milione;
- c) documentazione attestante l'avvio del procedimento previsto dalle norme di vigilanza per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari di cui all'articolo 107 del TUB ovvero, nel caso di confidi già iscritti, copia dell'iscrizione con l'elenco degli investimenti effettuati per il mantenimento della stessa.

Art. 6 **Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità**

1. I confidi tengono una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie, esercitata utilizzando i contributi previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina della Comunità europea sugli aiuti di Stato, si considerano beneficiarie degli aiuti le imprese aderenti ai confidi a cui sono concessi i contributi.
3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge non impedisce ai confidi ed alle imprese consorziate di beneficiare di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2.

Art. 7

Garanzie collettive

1. I confidi rilasciano le garanzie collettive in relazione alle quali utilizzano in tutto o in parte i contributi regionali per rafforzare la capacità di investimento delle imprese consorziate o socie ed alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.3. della “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie”.
2. I corrispettivi per le garanzie coprono i normali rischi inerenti la concessione della garanzia e le spese amministrative del regime secondo quanto previsto dalla lettera f) del paragrafo 4.3 di cui al comma 1.
3. Le garanzie prestate nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 1 non costituiscono aiuti di Stato alle imprese.

Art. 8

Aiuti alle piccole e medie imprese

1. Le garanzie sono prestate anche in caso di mancata osservanza delle indicazioni di cui all'articolo 7, se sono rispettate le condizioni previste nel regolamento (Ce) n. 70/2001 e successive modifiche e integrazioni della Commissione europea del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
2. Le garanzie sono cumulabili con altri aiuti pubblici di origine nazionale o comunitaria, ad esclusione di quelli diretti a sovvenzionare le medesime operazioni agevolate con il rilascio della garanzia ai sensi del regolamento (Ce) di cui al comma 1, che determinano una intensità dell'aiuto all'impresa superiore al limite stabilito ai sensi del suddetto regolamento.
3. Le imprese rilasciano ai confidi una dichiarazione attestante che la garanzia prestata ai sensi del presente articolo non comporta il superamento del limite richiamato dal comma 2. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

Art. 9

De minimis

1. Si applica il regolamento (Ce) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de minimis, se le garanzie sono prestate senza l'osservanza delle condizioni previste negli articoli 7 e 8.
2. Nel caso di cui al comma 1, i confidi informano l'impresa della natura de minimis dell'aiuto concesso sotto forma di garanzia e richiedono una dichiarazione attestante che la prestazione della garanzia non comporta per l'impresa il superamento della soglia de minimis. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

Art.10
Collaborazione - Informazioni

1. I confidi collaborano con la regione Campania per la raccolta e la elaborazione delle informazioni atte a verificare che le disposizioni stabilite dalla presente legge e dai provvedimenti comunitari in essa richiamati sono rispettati, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

Art.11
Controlli

1. La Giunta regionale della Campania, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella presente legge.
2. La violazione delle previsioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione di quelli non ancora utilizzati.

Art.12
Stanziamanti

1. L'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge è definito annualmente nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24, previa approvazione della Commissione Consiliare competente in materia di bilancio.
2. Gli stanziamenti corrispondenti, in misura non inferiore ad euro cinque milioni per il triennio 2008/2011, sono iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 - Sviluppo economico -, Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale".

Art.13
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

26 settembre 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 3.

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Art. 107: “Elenco speciale”.

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma *2-bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto .

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo *97-bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'*articolo 57*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47”.

Legge 24 novembre 2003, n. 326: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

Nota all'art. 3

Comma 2.

Legge 24 novembre 2003, n. 326 già citata nella nota all'articolo 1.

Nota all'art. 4

Comma 2.

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 già citato nella nota all'articolo 1.

Art. 107 già citato nella nota all'articolo 1.

Nota all'art. 5

Comma 5, lettera c).

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 già citato nella nota all'articolo 1.

Art. 107 già citato nella nota all'articolo 1.

Nota all'art. 7

Comma 1.

Com. 11 marzo 2000 : “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie”.

Par. 4.3: “Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto”.

“4.3. La Commissione ritiene che i regimi di garanzia statale non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie;
- b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;
- c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili;
- d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;
- e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché - ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema - la normale remunerazione del capitale”.

Comma 2.

Com. 11 marzo 2000 già citato nella nota al comma precedente.

Par. 4.3, lettera f) già citato nella nota al comma precedente.

Nota all'art. 8

Comma 1.

Reg. (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001: “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”.

Nota all'art. 9

Comma 1.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006: “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)”.

Nota all'art. 10

Comma 1.

Decreto Ministero Attività Produttive 18 ottobre 2002: “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni”.

Nota all'art. 12

Comma 1.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Art. 8: “1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito

denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale".

Nota all'art. 13

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: "Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”